

(N. 1657-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 5^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro) del Senato della Repubblica
nella seduta del 26 ottobre 1956,*

*modificato dalla 10^a Commissione permanente (Industria e commercio, turismo) della Camera dei deputati
nella seduta del 30 novembre 1956 (V. Stampato n. 2526).*

presentato dal Ministro dell'Industria e del Commercio

(CORTESE)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 5 DICEMBRE 1956

Modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, sul credito all'artigianato.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

L'articolo 33 della legge 25 luglio 1952, numero 949, è sostituito dal seguente:

« La Cassa per il credito alle imprese artigiane, costituita con decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, ha lo scopo di provvedere al finanziamento degli istituti e delle aziende di credito autorizzati ai sensi dell'articolo 35, al fine di integrarne le disponibilità finanziarie destinate ad operazioni di credito alle imprese artigiane per l'impianto, l'amplia-

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

mento e l'ammodernamento di laboratori, compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi, nonché per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione delle imprese medesime.

Il credito per tali scorte non può superare il 20 per cento del finanziamento che viene accordato per l'impianto, l'ampliamento e lo ammodernamento di laboratori compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi.

Nei limiti di cui sopra possono ottenere il credito per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti anche le imprese artigiane che già abbiano fruito, ai sensi della presente legge, di finanziamenti per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento di laboratori, compreso l'acquisto di macchine e di attrezzi.

Possono inoltre ottenere il credito per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti, entro il limite del 20 per cento del valore attuale degli impianti, anche le imprese artigiane diverse da quelle indicate nei precedenti commi.

Tutte le operazioni di cui al presente articolo possono essere assistite dalla fidejussione di una cooperativa di garanzia di credito in sostituzione delle garanzie reali.

Sono considerate artigiane le imprese come tali qualificate a norma della legge 25 luglio 1956, n. 860 ».

Art. 2.

Dopo il quarto comma dell'articolo 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è aggiunto il seguente comma:

« Con particolare riguardo per le casse di risparmio, i monti di credito su pegno di 1^a categoria, le banche popolari e cooperative, le casse rurali ed artigiane e la sezione di credito dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, le operazioni di cui al comma precedente potranno avere durata fino a cinque anni ».

Art. 2.

Il quarto comma dell'articolo 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è così modificato:

« Con particolare riguardo per le casse di risparmio, i monti di credito su pegno di 1^a categoria, le banche popolari e cooperative, le casse rurali ed artigiane e la sezione di credito dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, le operazioni di risconto di cui alla lettera a) e quelle di finanziamento di cui alla lettera b) non potranno avere durata superiore ai cinque anni, qualunque sia la durata dei corrispondenti prestiti concessi alle imprese artigiane ».

Art. 3.

Dopo il primo comma dell'articolo 39 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è aggiunto il seguente comma :

« Su proposta del Consiglio generale, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio potrà stabilire saggi d'interesse più favorevoli sulle operazioni di sconto e di finanziamento presentate dalle casse di risparmio, dai monti di credito su pegno di 1^a categoria, dalle banche popolari e cooperative, dalle casse rurali ed artigiane e dalla sezione di credito dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie ».

Art. 4.

All'articolo 40 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono aggiunti i seguenti commi :

« A garanzia dei crediti concessi in applicazione della presente legge per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti può convenirsi altresì privilegio, con il grado indicato all'articolo 2778, n. 3, del Codice civile, sulle scorte stesse che si trovano nel patrimonio dell'impresa debitrice, senza pregiudizio dei diritti di terzi sulle cose stesse.

Il privilegio sulle scorte di materie prime e prodotti finiti non è apponibile ai titolari di credito privilegiato ai sensi dell'articolo 2751, n. 4, del Codice civile, per retribuzioni ed

Art. 3.

L'articolo 35 della legge 25 luglio 1952, numero 949, è sostituito dal seguente :

« Sono autorizzati a compiere operazioni con la Cassa :

a) le aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

b) l'Istituto centrale delle Banche popolari;

c) l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane;

d) la sezione di credito dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie ».

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

indennità relative a prestazioni di lavoro subordinato.

Art. 5.

Il primo comma dell'articolo 45 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione è composto di nove membri che durano in carica tre anni. Uno di essi, che assume le funzioni di Presidente, è designato dai Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio, uno è designato dal Comitato centrale dell'artigianato di cui all'articolo 17 della legge 25 luglio 1956, n. 860, altri sette sono designati dal Consiglio generale, anche al di fuori dei propri componenti, comprendendovi tre rappresentanti delle categorie artigiane, un rappresentante degli Istituti di credito di diritto pubblico, un rappresentante delle banche popolari, un rappresentante delle casse di risparmio e dei monti di credito su pegno di 1ª categoria e un rappresentante delle casse rurali ed artigiane ».

Art. 6.

L'ultimo comma dell'articolo 49 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è sostituito dal seguente:

« La gestione di liquidazione dovrà terminare comunque entro il 31 dicembre 1959 e le risultanze nette gradualmente ottenute saranno destinate alle operazioni previste dall'articolo 34 della presente legge ».

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane attualmente in carica decade il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore delle presenti norme.

Entro lo stesso termine si procede alla costituzione del nuovo Consiglio di amministrazione ai sensi del precedente articolo 5.

In attesa della costituzione del Comitato centrale dell'artigianato, il rappresentante di detto Comitato in seno al Consiglio d'amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane sarà sostituito da un membro designato dal Ministro dell'industria e commercio. gnato dal Ministro per l'industria e per il commercio.

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

Identico.

Entro lo stesso termine si procede alla costituzione del nuovo Consiglio di amministrazione ai sensi del precedente articolo 6.

Identico.